

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPENSATIVE RELATIVE ALLA
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO DI TIPO BINARIO E POTENZA 9,999
MW CON RELATIVE OPERE CONNESSE, UBICATO NEL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (SI)**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno [•] del mese di [•] nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria avanti a me [•], il [•], domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, autorizzato per legge a rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune;

SONO PERSONALMENTE COMPARSI

1) [•] nato a [•] il [•] domiciliato per la sua carica presso il Comune di Abbadia San Salvatore (SI), il quale interviene in questo atto in qualità di ... [•] in rappresentanza e per conto del Comune di Abbadia San Salvatore (SI) Partita IVA 00221400526 che nel contesto dell'atto verrà denominato "**Comune di Abbadia San Salvatore**";

2) [•] nato a [•] il [•], in qualità di Amministratore Unico di Sorgenia Le Cascinelle S.r.l., di seguito denominata anche "**Società**" ovvero "**Sorgenia**" con sede legale in Milano, Via A. Algardi n. 4; p.iva/c.f. 10300040960, congiuntamente definite anche le "**Parti**".

Le Parti come sopra costituite, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

1. La vigente legislazione incentiva la massima diffusione di impianti rinnovabili, in conformità agli obiettivi fissati dall'Unione Europea con le Direttive 2018/2001/UE, 2009/28/CE e – da ultimo – con la vigente legislazione incentiva la massima diffusione di impianti rinnovabili, in conformità agli obiettivi fissati dall'Unione Europea con le Direttive 2018/2001/UE, 2009/28/CE e – da ultimo – con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che ha portato al 32 % la quota sul consumo lordo da fonte rinnovabile, rivedibile al rialzo entro il 2023;

2. l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e le successive Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010 stabiliscono che l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili, al pari dei titoli abilitativi semplificati, è gratuita e non può essere subordinata al pagamento di misure compensative meramente pecuniarie, facendo tuttavia salva la possibilità di prevedere, nell'ambito del procedimento autorizzativo e in favore dei Comuni interessati dall'intervento, "misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale", "da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi", nel rispetto dei criteri dettati dall'allegato 2 alle Linee Guida Nazionali;

3. il summenzionato Allegato 2 stabilisce inoltre che "le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto";

4. la Società è titolare del progetto di una centrale geotermica a ciclo binario con tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle), capace di sviluppare una potenza di design di 9,999 MW elettrici, nell'ambito dell'istanza di Concessione di Coltivazione "Le Cascinelle", con emissioni di processo nulle e reiniezione totale del fluido geotermico (inclusi i gas) nel serbatoio di provenienza, connessa alla rete elettrica in Alta Tensione (AT) a 132 kV che ricade interamente nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI) ("**Impianto Geotermico**"). Con D.G.R. n. 459 del 19/04/2022, resa efficace dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1/09/2022, la Regione Toscana ha espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto e ha rilasciato l'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e L.R. 39/2000 e l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

5. è in corso il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i.;

6. il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (di seguito anche le "**Linee Guida Nazionali**") prevede che "*Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche*" (paragrafo 14.15), e definisce, poi, all'"Allegato 2", i "Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative" come segue:

"a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente";

b) le "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" sono determinate in riferimento a "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale", con specifico riguardo alle opere in questione;

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per se', azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto".

7. l'Impianto Geotermico è altresì soggetto al D.lgs 22/2010 e s.m.i che contiene il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

8. per quanto qui di interesse, l'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs 22/2010, e la ripartizione tra gli stessi, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.;

9. il gettito dei canoni e contributi di cui all'art. 16 del D.lgs 22/2010 e s.m.i., in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo;

10. gli importi dei canoni e contributi sono limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale;

11. ai sensi dell'art.16 comma 11 D.Lgs. 22/2010, ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica è inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con analoghi contributi;

12. in tale contesto normativo, Sorgenia è disponibile a sostenere misure di compensazione ambientale previste dalle Linee Guida Nazionali (in primis art.14.15 del D.M. 10 settembre 2010 e Allegato 2 al medesimo decreto) e a destinare direttamente, a supporto dei progetti e delle azioni individuati, i contributi dovuti ai Comuni ove ha sede di Impianto Geotermico ai sensi del D.Lgs. 22/2010;

13. Al fine di identificare il giusto punto di equilibrio, le risorse economiche che verranno messe a disposizione da Sorgenia coerentemente con quanto stabilito dall'art. 14.15 del DM 10 settembre 2010 partono dai seguenti presupposti:

- produzione elettrica annua dell'Impianto Geotermico immessa in rete della centrale geotermica stimata in 80.000 MWh;

- esercizio commerciale dell'Impianto Geotermico avrà durata pari a 26 anni in considerazione della vigenza della concessione di coltivazione e dei tempi necessari alla costruzione delle opere di impianto (4 anni);

- tariffa incentivante dell'energia elettrica immessa in rete dall'Impianto Geotermico ipotizzata pari a 200 €/MWh;

- stima preliminare del costo di investimento per la realizzazione degli impianti della centrale geotermica¹ pari a 38milioni di Euro IVA inclusa. Si veda a tal proposito il Computo Metrico Estimativo del progetto dell'Impianto Geotermico qui allegato sub 1 (voci: "Allestimento Postazione Produzione LC 1" (ID da 1 a 7), "Allestimento Postazione Reiniezione LC 2" (ID da 8 a 14), "Allestimento Postazione Reiniezione LC 3" (ID da 15 a 21) e "Totale costo centrale (ID da 35 a 55)");

14. l'entità finale delle risorse che potranno essere messe a disposizione ogni anno, come specificato in precedenza, dipenderà dalle effettive condizioni di funzionamento a consuntivo dell'impianto (in termini di fatturato), nonché, in caso di impiego diretto degli ulteriori contributi previsti dal D.Lgs. 22/2010 a favore del comune sede di impianto, dalla produzione elettrica immessa in rete nonché dal costo di investimento finale degli impianti della centrale geotermica;

15. In particolare, si prevede l'adozione dei seguenti interventi di compensazione ambientale e paesaggistica, che permettono di mitigare gli impatti riconducibili al progetto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2 del DM 10 settembre 2010, come meglio descritti nella tavola VDP.VIA.SIA.A.02.T.31.00 della Relazione Paesaggistica qui allegata sub 2. Come si evince dalla suddetta tavola, la quasi totalità dei suddetti interventi ricade in aree di immediata disponibilità (aree di pertinenza delle opere di progetto, aree demaniali e comunali) e sarà pertanto realizzata contestualmente all'impianto. Nelle restanti aree, gli interventi potranno essere realizzati subordinatamente alla stipula di accordi bonari con i proprietari oppure, ove occorra, in caso di approvazione del progetto di paesaggio da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno essere inseriti nell'ambito dello strumento di pianificazione del Comune di Abbadia San Salvatore:

- Interventi per il potenziamento ecologico: realizzazione di nuovi impianti arborei e arbustivi volti non solo a garantire un ottimale inserimento delle postazioni e della centrale (per quest'ultima in particolare, anche attraverso l'utilizzo di "alberi ibridi", elementi di schermatura ad elevate prestazioni ecologiche), minimizzando e compensando gli impatti ambientali e paesistici, ma anche e soprattutto a migliorare il funzionamento complessivo del sistema vallivo dal punto di vista della stabilità idrogeomorfologica e della continuità ecologica.

- Nuovo Parco: il progetto del parco ha come obiettivo prioritario restituire alla collettività un'area pubblica abbandonata, creando un sistema di spazi e percorsi in grado di riavvicinare le persone al fiume, promuovere la tutela degli ecosistemi fluviali e far scoprire la biodiversità e la naturalità del Paglia.

- Percorso ciclopedonale lungo la via Cassia: l'intervento, realizzato sul sedime delle tubazioni di trasporto interrato del fluido geotermico dalla Centrale alla postazione di reiniezione LC3, è volto a realizzare un sistema continuo di percorrenze e spazi verdi lineari che permettano una fruizione sostenibile dell'area valliva e dei nuovi spazi pubblici (nuovo parco e centro didattico ospitato presso l'edificio della centrale).

- Percorso lungo il Paglia e tratti di raccordo lungo i fossi: l'intervento intende realizzare un sistema di "percorrenze naturali" lungo i fiumi che costituiscono l'ossatura intorno alla quale si sono sviluppate storicamente tutte le attività umane e rappresentano quindi la più capillare forma di collegamento tra le varie città ed i piccoli centri turisticamente rilevanti cogliendo anche una preziosa opportunità per l'azione di risanamento dei fiumi.

Si prevede inoltre l'intervento di riqualificazione dell'area verde adiacente alla Cabina Primaria "Abbadia San Salvatore": il progetto, meglio descritto nella tavola VDP.VIA.SIA.A.02.T.27.00 della Relazione Paesaggistica qui allegata sub 3, prevede la riqualificazione dell'area verde limitrofa all'ampliamento della Cabina Primaria "Abbadia San Salvatore" con la realizzazione di una vasta area centrale trattata a prato, delimitata da un percorso ad anello che va a definire delle aree di sosta attrezzate con delle sedute. L'intervento prevede inoltre il mantenimento delle piante esistenti e in stato di buona salute, e la sostituzione delle piante ammalorate e la piantumazione di arbusti, prevista soprattutto lungo il perimetro del sito, in modo da riempire gli spazi sprovvisti di alberature e regolarizzarne i limiti.

(qui di seguito, congiuntamente e come meglio dettagliati all'art. 4 del presente accordo, gli "**Interventi di compensazione**" o "**Misure di compensazione**").

¹ Per "impianti della centrale geotermica" si intendono tutti gli impianti necessari per il trasporto e la conversione dell'energia quali: allestimento area ORC, opere edili civili, impianto ORC, Balance of Plant, connessione elettrica, elementi architettonici per miglioramento della percezione visiva dell'area industriale della Val di Paglia nonché della centrale. Sono altresì incluse le opere di allestimento delle postazioni di perforazione limitatamente alla parte soprassuolo.

16. i progetti per la costruzione e la manutenzione degli Interventi di compensazione saranno autorizzati dall'Autorizzazione Unica, in corso di rilascio, e saranno ad esclusivo carico di Sorgenia non essendo prevista alcuna obbligazione o prestazione a carico del Comune;

17. il progetto dell'Impianto Geotermico prevede la realizzazione di alcuni interventi di mitigazione del rischio idraulico necessari per la messa in sicurezza delle postazioni di progetto, ma funzionali anche al miglioramento complessivo dell'area valliva;

18. Inoltre, la Società è disponibile a supportare progetti nel campo della economia circolare e dell'incremento occupazionale;

RICHIAMATI

19. La Deliberazione Consiglio Comunale n. [] del [] con cui il Comune ha approvato lo schema del presente atto e i seguenti testi normativi:

- a) il D.Lgs. 267/2000;
- b) il D. Lgs. 387/2003;
- c) il D.lgs 36/2023;
- d) il DPR 380/2001;
- e) il D.lgs 22/2010,

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1.1. Le premesse sono da considerarsi parte essenziale ed integrante della presente convenzione, di cui costituiscono il presupposto contrattuale.

ARTICOLO 2

(OGGETTO)

2.1 Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra le Parti costituite in relazione alla definizione delle misure di compensazione a favore del Comune di Abbadia San Salvatore ai sensi delle Linee Guida Nazionali e dei contributi ai sensi del D.lgs 22/2010 e s.m.i. relative alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione dell'Impianto Geotermico.

ARTICOLO 3

(OBBLIGAZIONI DEL COMUNE)

3.1. Considerato che la realizzazione e la gestione dell'Impianto Geotermico restano subordinate al rispetto delle prescrizioni contenute nella *rilascianda* Autorizzazione Unica e della normativa vigente, il Comune:

- a. dichiara che gli Interventi di compensazione sono congrui e di interesse pubblico e permettono di mitigare gli impatti riconducibili al progetto di realizzazione dell'Impianto Geotermico nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2 del DM 10 settembre 2010;
- b. si impegna a concedere in uso per la durata della presente convenzione alla Società i terreni comunali, identificati al catasto del Comune di Abbadia San Salvatore:
 - al foglio 63 particelle 70, 71, 77, 103, 114, 106, 96, 103, 87, 97, 84, 109, 21, 112, 113, 92, 120, 151, 118, 115, 111, 110, 109, 114, 34, 113, 109, 87, 21, 4, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 113, 34 e 3;
 - al foglio 49 particelle 44 e 43;
 - al foglio 35 particella 418;
 - al foglio 32 particelle 938 e 936;
 - al foglio 33 particella 217;
 - al foglio 28 particelle 208, 324, 326, 323, 327, 408, 295, 293, 296, 298 e 291;
 - al foglio 27 particelle 1001, 735, 999, 719, 718, 1193, 90 e 159.
- c. si impegna a far sì che l'Agenzia del Demanio conceda in uso alla Società tutti i terreni demaniali necessari per la realizzazione dell'Impianto Geotermico e delle Misure di compensazione, e meglio identificati nella Tavola VDP.VIA.SIA.A.02.T.31.00 della Relazione Paesaggistica qui allegata **sub 2** per

la durata della presente convenzione, dichiarando sin d'ora che detti terreni saranno disponibili prima dell'inizio dei lavori;

- d. dichiara, per quanto di propria competenza, l'impegno a non compiere alcuna attività che possa ostacolare la gestione ed il funzionamento dell'Impianto Geotermico, opere accessorie e collegamenti inclusi, così come dichiara, per quanto di propria competenza, l'impegno ad astenersi dal porre in essere fatti o atti che possono risultare di pericolo per l'Impianto Geotermico ovvero che ne ostacolano il normale uso ovvero ancora che diminuiscano o rendano più scomodo l'esercizio dei diritti qui riconosciuti a Sorgenia;
- e. si impegna ad adottare e/o richiedere ogni atto, parere e provvedimento amministrativo, comunque necessario ed utile per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e per l'esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla manutenzione e alla gestione dell'Impianto Geotermico e relative alla realizzazione delle misure di compensazione ambientale qui regolamentate;
- f. consente a Sorgenia, ove quest' ultima lo ritenga necessario, di costituire garanzie in favore di terzi, ivi compresi eventuali enti finanziatori, aventi ad oggetto anche i manufatti e le costruzioni di proprietà di Sorgenia posti in essere per la realizzazione dell'Impianto Geotermico, ed ai terzi beneficiari delle suddette garanzie, di esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di siffatte garanzie, fermo restando il diritto del Comune, di percepire i corrispettivi previsti dalla presente convenzione;
- g. dà atto che Sorgenia potrà liberamente trasferire, previa semplice comunicazione al Comune, in capo ai terzi finanziatori, o ad altri soggetti (anche successori a titolo particolare di Sorgenia), secondo le modalità richieste dai medesimi, la posizione contrattuale relativa alla convenzione, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire le misure di compensazione ad esso dovute in forza della presente convenzione e che il terzo designato subentrerà a Sorgenia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a questa ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso;
- h. consente inoltre fin da ora di trasferire ogni diritto derivante dalla convenzione ad altra società appartenente allo stesso gruppo ovvero a società controllate e/o collegata e/o soggette a comune controllo.

3.2. Per quanto concerne il Contributo annuale concessione di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, il Comune si impegna a subordinare la relativa debenza alla ripartizione del contributo fra i comuni interessati come disposto dal decreto del Presidente della giunta regionale, fatte salve le riduzioni apportate da specifica norma regionale.

3.3. Fatte salve variazioni delle vigenti normative di settore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010 e D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, il Comune si impegna a destinare i contributi di cui all'articolo 5.1 lettere c e d, della presente Convenzione, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo come disciplinato all'articolo 5 della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

(OBBLIGAZIONI DI SORGENIA: INTERVENTI DI COMPENSAZIONE)

4.1. Sorgenia si impegna a presentare al Comune entro 6 mesi dalla comunicazione di inizio lavori dell'Impianto Geotermico il progetto esecutivo dei seguenti Interventi di compensazione ivi autorizzati:

(i) intervento per il potenziamento ecologico, costituiti dalla realizzazione di nuovi impianti arborei e arbustivi volti (a) a garantire un ottimale inserimento delle postazioni e della centrale minimizzando e compensando gli impatti ambientali e paesistici, e (b) a migliorare il funzionamento complessivo del sistema vallivo dal punto di vista della stabilità idrogeomorfologica e della continuità ecologica;

(ii) intervento di realizzazione di un nuovo parco su area pubblica abbandonata per creare un sistema di spazi e percorsi in grado di riavvicinare le persone al fiume, promuovere la tutela degli ecosistemi fluviali e far scoprire la biodiversità e la naturalità del Paglia;

(iii) intervento su percorsi ciclopedonali lungo la via Cassia che verrà realizzato sul sedime delle tubazioni di trasporto interrato del fluido geotermico dall’Impianto Geotermico alla postazione di reiniezione LC3, volto a realizzare un sistema continuo di percorrenze e spazi verdi lineari che permettano una fruizione sostenibile dell’area valliva e del nuovo parco di cui al punto che precede;

(iv) intervento che intende realizzare un sistema di percorrenze naturali lungo il Paglia e i fossi per l’azione di risanamento dei fiumi.

(v) intervento di riqualificazione dell’area verde limitrofa all’ampliamento della Cabina Primaria “Abbadia San Salvatore” con la realizzazione di una vasta area centrale trattata a prato, delimitata da un percorso ad anello che va a definire delle aree di sosta attrezzate con delle sedute, il mantenimento delle piante esistenti e in stato di buona salute, e la sostituzione delle piante ammalorate e la piantumazione di arbusti, in modo da riempire gli spazi sprovvisti di alberature e regolarizzarne i limiti.

4.2. Sorgenia si impegna a progettare, realizzare, gestire e mantenere in stato di efficienza, a propria cura e spese, gli Interventi di compensazione in concomitanza con la realizzazione dell’Impianto Geotermico e per tutta la durata della Convenzione. Il Comune riconosce che gli Interventi di compensazione sono coerenti con le misure di compensazione ambientale di cui all’allegato 2 del DM 10 settembre 2010. A tali Interventi di compensazione, si aggiunge l’ulteriore contributo annuo di cui all’art. 5.1. lettera c., fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 3.3. che precede.

ARTICOLO 5 (CONTRIBUTI)

5.1 Fermo restando quanto disposto all’articolo 4 della presente convenzione, la Società si impegna a corrispondere al Comune di Abbadia San Salvatore:

- a. *una tantum*, un contributo omnicomprensivo pari al 4% del costo di investimento degli impianti della centrale geotermica effettivamente sostenuto (art.16 comma 11 D.Lgs. 22/2010), da versarsi entro 12 mesi dall’entrata in esercizio commerciale dell’Impianto Geotermico, in sede di prima installazione (“**Contributo una tantum**”). Il Comune, previa comunicazione scritta, potrà richiedere alla Società l’anticipazione del Contributo *una tantum* a seguito della comunicazione da parte di Sorgenia di avvio dei lavori, nella misura massima del 5%.

- b. il contributo annuo pari a 1,3 €/MWh elettrico immesso in rete (art.16 comma 4 D.Lgs. 22/2010) pro quota secondo le ripartizioni dell’*emanando* decreto del presidente della giunta regionale (“**Contributo annuale concessione**”).

- c. un contributo annuo nella misura massima dell’0,25% del fatturato annuo, finalizzato alla realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale di cui alle Linee Guida Nazionali (“**Contributo per ulteriori misure di compensazione ambientale**”);

- d. l’ulteriore contributo annuo pari a 0,5 €/MWh di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione (art. 6 comma 2-quater del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 91/2022) (“**Ulteriore contributo annuale impianto**”).

A tali contributi, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali in merito all’applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste in sede di valutazione di impatto ambientale, e come previsto dal provvedimento ambientale di cui al punto 4 delle premesse, si aggiungono le spese per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in stato di efficienza, a cura e spese di Sorgenia, degli Interventi di compensazione per tutta la durata della Convenzione.

Il diritto del Comune di chiedere l’anticipazione del Contributo *una tantum* di cui alla precedente lettera a. è sospensivamente condizionato all’effettivo avvio dei lavori per la realizzazione dell’Impianto Geotermico che la Società comunicherà al Comune di Abbadia San Salvatore via PEC inviata al domicilio digitale dello stesso. Entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione, la Società provvederà altresì a denunciare l’avveramento della condizione all’Amministrazione finanziaria ai fini dei conseguenti obblighi per l’imposta di registro.

La debenza del Contributo annuale concessione, del Contributo per ulteriori misure di compensazione ambientale e dell’Ulteriore contributo annuale impianto è sospensivamente condizionata all’entrata in esercizio commerciale dell’Impianto Geotermico ed all’approvazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di ripartizione del contributo fra i Comuni interessati, come precisato al precedente art. 3.2. Entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in esercizio commerciale dell’Impianto Geotermico, la Società comunicherà l’evento al Comune di Abbadia San Salvatore a mezzo PEC inviata al domicilio digitale dello stesso. Al verificarsi di entrambe le predette condizioni, la Società ne denuncerà l’avveramento all’Amministrazione finanziaria ai fini dei conseguenti obblighi per l’imposta di registro.

5.2 I costi della progettazione, della realizzazione, della gestione e della manutenzione in stato di efficienza degli Interventi di compensazione già individuati di cui all'art. 4 della presente Convenzione, verranno sostenuti con le risorse economiche della Società, fermo restando che in nessun caso Sorgenia o aventi causa potranno chiedere al Comune di contribuire economicamente a detti costi né il Comune potrà chiedere il versamento, anche parziale, di ulteriori importi diversi dal Contributo per ulteriori misure di compensazione ambientale di cui all'art. 5.1. lettera c o interventi diversi da quelli definiti come Interventi di compensazione qui pattuiti, quali misure di compensazione ambientale ai sensi dell'Allegato 2 del DM 10 settembre 2010.

5.3. I contributi meramente patrimoniali di cui al punto 5.1. lettere a. e b., saranno versati da Sorgenia o suoi aventi causa a favore del Comune.

5.4. Eventuali ulteriori interventi e iniziative "**Ulteriori Interventi**", che potranno emergere nel corso della costruzione ed esercizio dell'Impianto Geotermico nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 3.3. della presente convenzione, si aggiungeranno a quelli già individuati di cui all'articolo 4.1 e verranno finanziati con le rimanenti risorse economiche definite all'art. 5.1 lettere c e d. nel rispetto delle vigenti norme di settore.

5.5. Le Parti concordano che, qualora venissero definiti gli Ulteriori Interventi con successivo atto, il Comune di Abbadia San Salvatore provvederà ad inviare alla Società una relazione, su base Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), che descriva ed attesti la destinazione dei contributi necessari per la realizzazione degli Ulteriori Interventi (allegando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, documenti contabili, anticipazioni del prezzo come disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023, S.A.L., certificati di pagamento, atti tecnico-amministrativi di liquidazione della spesa, pagamento delle fatture dei fornitori, ecc.), fermo restando che i contributi necessari per gli ulteriori interventi non potranno eccedere quelli dell'art 5.1 lettere c. e d.

5.6. L'individuazione e la realizzazione degli Ulteriori Interventi e la destinazione dei relativi contributi pagati dalla Società ai sensi della presente Convenzione al Comune sono di esclusiva ed integrale competenza e responsabilità del Comune, che manleva fin d'ora espressamente ed integralmente la Società da qualsivoglia conseguenza e/o responsabilità possa derivare da tali attività. Pertanto, la destinazione dei contributi, l'individuazione degli Ulteriori Interventi nonché la loro realizzazione saranno di esclusiva competenza e responsabilità del Comune, che vigilerà anche in relazione al rispetto della normativa applicabile, senza alcun genere di onere e/o responsabilità a qualsiasi titolo per la Società, al di là della corresponsione dei contributi, quando e nella misura dovuta. L'utilizzo dei contributi sarà di piena ed esclusiva proprietà del Comune, il quale si farà carico sempre in via esclusiva della relativa individuazione e valutazione di conformità rispetto alle finalità dei contributi nonché relativo esercizio, gestione, manutenzione e vigilanza, senza null'altro pretendere dalla Società.

5.7. Gli Ulteriori Interventi di cui al paragrafo che precede verranno realizzati da parte di una o più imprese individuate dal Comune di Abbadia San Salvatore, nel rispetto della normativa vigente e in particolare di quella in materia di appalti pubblici.

5.8. Resta inteso che la Società non avrà alcun obbligo e alcuna responsabilità in merito alla verifica della correttezza dell'aggiudicazione o dell'affidamento diretto effettuato dal Comune di Abbadia San Salvatore o del contratto, né relativamente all'esecuzione dei lavori degli Ulteriori Interventi.

5.9. I predetti pagamenti relativi agli Ulteriori Interventi verranno effettuati dalla Società, entro 30 giorni data fattura fine mese, solo ed esclusivamente al Comune di Abbadia San Salvatore, il quale non potrà prevedere né deleghe di pagamento né potrà cedere a soggetti terzi i crediti sottesi ai pagamenti stessi.

ARTICOLO 6

(SUPPORTO A PROGETTI

DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO)

6.1. Le Parti concordano che gli Ulteriori Interventi di cui al precedente articolo potranno comprendere progetti e programmi di investimento per lo sviluppo di attività produttive che abbiano ricadute positive sul territorio interessato dall'Impianto Geotermico, con specifiche azioni di supporto alla creazione di indotti occupazionali, sul territorio, oltre che economici nell'area vasta interessata dal progetto di coltivazione.

6.2. A tal riguardo, al fine di favorire lo sviluppo di progetti industriali locali, Sorgenia si impegna a mettere a disposizione di soggetti imprenditoriali terzi il calore di processo residuo recuperabile non utilizzato per la produzione di energia elettrica, che verrà ceduto gratuitamente presso l'Impianto geotermico.

ARTICOLO 7

(DURATA)

7.1. I rapporti tra il Comune di Abbadia San Salvatore e Sorgenia avranno durata pari alla durata dell'emananda Concessione di Coltivazione richiamata in premessa.

7.2. Resta inteso che Sorgenia potrà liberamente recedere dalla presente convenzione, senza pretese da parte del Comune, qualora risulti impedito o aggravato, per qualsiasi motivo, il funzionamento dell'Impianto Geotermico.

In via esemplificativa e non esaustiva, il recesso potrà essere esercitato da Sorgenia al ricorrere anche solo di una delle seguenti circostanze:

- i) il venir meno in tutto o in parte, dei permessi, concessioni e/o delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e/o la gestione dell'Impianto Geotermico o mancato ottenimento di ulteriori permessi, concessioni e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'Impianto Geotermico;
- ii) il venir meno in qualsiasi momento dei presupposti tecnici e/o economici e/o normativi idonei per la realizzazione ed esercizio dell'Impianto Geotermico.

Il recesso dovrà essere notificato al Comune, con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, almeno 3 (tre) mesi prima del giorno in cui il recesso diverrà operativo.

Resta inteso che il Comune potrà trattenere ogni somma già versata da Sorgenia, in forza della presente convenzione, prima della data di efficacia del recesso, escluso ogni altro ristoro.

ARTICOLO 8

(VARIE)

8.1. Le Parti dichiarano e garantiscono di conoscere il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "**Decreto**"); inoltre, il Comune di Abbadia San Salvatore dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo (il "**Modello 231**") adottato dalla Società in conformità ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto medesimo.

8.2. Il Comune di Abbadia San Salvatore manleva e tiene indenne fin d'ora la Società per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della commissione dei reati contemplati dal Decreto, sia da parte del Comune di Abbadia San Salvatore stesso sia da parte del personale apicale o subordinato dell'amministrazione comunale.

8.3. Qualora il Comune di Abbadia San Salvatore, o il proprio personale apicale o subordinato, dovessero commettere uno o più reati contemplati dal Decreto, nonché in caso di indagini riguardanti il Comune di Abbadia San Salvatore o il suo personale apicale o subordinato che abbiano comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria, la Società avrà diritto di risolvere il presente atto con comunicazione da inviarsi al Comune di Abbadia San Salvatore a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, fermo il diritto della Società di agire per il risarcimento di eventuali danni.

8.4 Le Parti si impegnano a nominare in un tempo ragionevole un tavolo di controllo composto da un rappresentante tecnico della Società ed uno del Comune con il compito di monitorare il regolare avanzamento della realizzazione degli Interventi di compensazione, nonché la loro regolare manutenzione nel tempo. Il tavolo tecnico dovrà riunirsi almeno una volta ogni anno per tutta la durata della presente convenzione.

ARTICOLO 9

(DOVERE DI RISERVATEZZA)

9.1. Il Comune si impegna al mantenimento della più assoluta riservatezza relativamente all'uso di tutta la documentazione relativa e/o connessa all'Impianto Geotermico e di quant'altro sarà fornito a Sorgenia nel corso dello sviluppo e gestione dell'attività in oggetto.

ARTICOLO 10

(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

10.1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione ed alla interpretazione della presente convenzione dovranno essere oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le Parti.

10.2 Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta/00) giorni dal momento in cui una delle Parti abbia comunicato all'altra di volersi avvalere del dispositivo del primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia il foro di Milano.

ARTICOLO 11

(NORME APPLICABILI)

11.1. Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili.

ARTICOLO 12
(IMPOSTE)

12.1. I contributi dovuti dalla società per legge, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 22/2010, e regolati dal presente atto sono fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto i relativi contributi risultano sottoposti a condizione sospensiva. L'onere dell'imposta di registro sarà ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il Comune di Abbadia San Salvatore e la Società.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, composto da n. [4] pagine, che viene da me letto ai comparenti i quali, ritenutolo conforme alla volontà da loro espressa, con me lo sottoscrivono.

Segretario Comunale del Comune di Abbadia San Salvatore

Sorgenia Le Cascinelle S.r.l.

Comune di Abbadia San Salvatore

Allegati alla convenzione

- 1) Computo metrico estimativo del progetto dell'impianto geotermico "Val di Paglia" depositato agli atti del procedimento di Autorizzazione Unica;
- 2) Tavola VDP.VIA.SIA.A.02.T.31.00 della Relazione Paesaggistica: Progetto di Paesaggio interventi connessi al nuovo impianto;
- 3) tavola VDP.VIA.SIA.A.02.T.27.00 della Relazione Paesaggistica: Ampliamento cabina elettrica riqualificazione area verde (area cani) Abbadia San Salvatore .